Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

ARCA SUD SALENTO

(già IACP della Provincia di Lecce - ex L.R. n.22/2014)

PROTOCOLLO di REGOLAMENTAZIONE

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – FASE 2

AGGIORNATO al Protocollo di regolamentazione misure anti Covid 19 del 30 giugno 2022

Il Datore di Lavoro per la Sicurezza
Direttore Generale (avv. Sandra Zappatore)

il RSPP – (ing. Carlo Rodolfo La Tegola)

Il Medico Competente
(dott. Mario Giuseppe Tavolaro)

RLS – (rag. Luciano Lippolis)

Lecce 22 LUG. 2022

Protocollo di Regolamentazione "Misure per il Contenimento della Diffusione del COVID /19" - Protocollo del 30/06/2022.

Le disposizioni del presente aggiornamento, integrano e rinnovano le precedenti misure adottate dall'ARCA SUD SALENTO per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

1. INFORMAZIONE.

Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa i Lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19 e delle misure adottate per contrastarlo.

2. INGRESSI E USCITE.

L'Ente ha predisposto la misurazione con strumento automatico all'ingresso. Pertanto, prima dell'accesso, tutti i lavoratori e gli avventori, sono pregati di misurare la temperatura corporea e nel caso essa sia **superiore a 37,5° è vietato l'accesso**.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni.

Orari di entrata e uscita sono scaglionati, per quanto possibile, per evitare assembramenti.

I percorsi di entrata e uscita devono essere il più possibile differenziati o scaglionati.

3. APPALTI.

L'Arca Sud, renderà noto, alle imprese terze, completa informativa dei contenuti del Proprio Protocollo e vigilerà affinché i Lavoratori della stessa o di imprese terze che operano a qualunque titolo nei locali dell'Ente, ne rispettino integralmente le disposizioni.

I Datori di Lavoro, tramite il Medico Competente, devono avvertire il committente e questi deve avvertire tutti i Datori di Lavoro delle aziende terze della presenza di un soggetto positivo.

Per queste incombenze è opportuno indicare un responsabile di coordinamento.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA. .

Il Datore di Lavoro garantirà la pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro e la sanificazione periodica. Nel caso di riscontrata positività all'interno dei locali dell'ente, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei locali destinati a qualunque attività, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro sono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata con eliminazione del ricircolo dell'aria.

5. MASCHERINE.

Fatte salve nuove disposizioni al momento non vige più l'obbligo di portare mascherine, nemmeno nei luoghi di lavoro, comunque l'ARCA SUD raccomanda l'uso di FFP2 nelle sottoelencate circostanze:

- ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori
- ambienti di lavoro aperti al pubblico o all'utenza
- quando non sia possibile garantire un distanziamento sociale di almeno un metro
- per i soggetti fragili
- specifiche indicazioni per alcune mansioni o gruppi di Lavoratori fornite dal Servizio di prevenzione (RSPP) o dal Medico Competente.

6. GESTIONE SPAZI COMUNI.

L'accesso agli spazi comuni come sale riunioni, distributori di bevande o snack, saranno comunque contingentati, con la previsione di una ventilazione dei locali.

7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.

Nel caso in cui sul luogo di lavoro una persona sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere all'isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

8. LAVORATORI FRAGILI.

Queste disposizioni, ribadiscono quanto già in vigore dal protocollo adottato dall'ARCA SUD SALENTO, che qui brevemente si riassume:

- Lavoratori invalidi con connotazione di invalidità di gravità o con certificazione rilasciata dagli organi legali competenti: regime speciale scaduto il 30/06/2022 e ora prorogato;
- Lavoratori certificati come fragili dai MMG secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione del 03/02/2022: regime speciale scaduto il 30/06/2022 ed ora prorogato;
- Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione di cui all'art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, hanno diritto allo *smart working* (ma non alla malattia), **sulla base delle valutazioni del Medico Competente nell'ambito della Sorveglianza Sanitaria**, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022): regime speciale che scadrà il 31/07/2022, salvo ulteriori proroghe e rinnovi.

La proroga del regime speciale per i lavoratori fragili al 31/12/2022 potrà essere accolta solo con specifico atto del datore di lavoro sentito il Medico Competente.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA.

Il medico competente dell'Arca Sud, oltre a quanto definito dal DLgs 81/08, attuerà la sorveglianza sanitaria con il completo ripristino delle visite mediche entro la fine del mese di settembre e nell'occasione ad ognuno dei lavoratori, darà tutte le informazioni sulle misure di prevenzione e protezione *"compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19"* .

Effettuerà la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, la cui disciplina è stata prorogata fino al 31/07/2022.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/Covid-19 avverrà , dopo la visita medica del Medico Competente con le modalità di cui all'art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs ., n 81/2008 e s.m.i. e/o previa esibizione del certificato attestante la negatività.

10. LAVORO AGILE.

Il lavoro agile è uno strumento molto utile per il contenimento del contagio e quindi, nei casi di un possibile contagio all'interno dell'Ente, si può ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.